SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 luglio 2022** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ventimiglia (Imperia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Samuele De Lucia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Imperia, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 giugno 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Samuele De Lucia, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 7 luglio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casamicciola Terme (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.
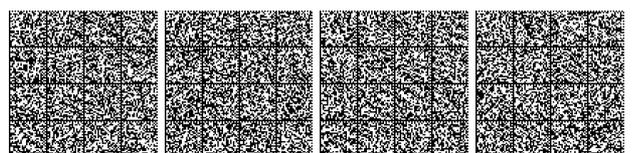
Art. 2.

La dott.ssa Simonetta Calcaterra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 giugno 2022.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 giugno 2022.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 14 luglio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 2022.

Differimento al 31 agosto 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il proprio decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

Visto il proprio decreto del 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 30 giugno 2022;

Visto, infine, il proprio decreto del 28 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2022;

Ritenuto necessario e urgente differire al 31 agosto 2022 il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2022 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Ministro: LAMORGESE

22A04384

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2022.

Scioglimento della «Nuova Montecarlo 2012 società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Montecarlo 2012 società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma - (codice fiscale 12168481005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli (NA) il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, Via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04266

DECRETO 6 luglio 2022.

Scioglimento della «Piramide società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piramide società cooperativa» con sede in Roma - (codice fiscale 14072631006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sbarbaro Ferruccio Maria, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1980 - (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04267

DECRETO 6 luglio 2022.

Scioglimento della «Fabio D.V. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀN E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fabio D.V. società cooperativa» con sede in Roma - (codice fiscale 13511231006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava 46/D.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04268

DECRETO 6 luglio 2022.

Scioglimento della «Aventino società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società sotto indicata, cui si rinvia e qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aventino società cooperativa» con sede in Roma - (codice fiscale 14177571008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sbarbaro Ferruccio Maria, nato a Roma (RM) il 4 dicembre 1980 - (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04269

DECRETO 22 luglio 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° agosto 2022, nella misura pari allo 0,38%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,38%.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04297

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 luglio 2022.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a garantire il mantenimento della capacità di risposta del servizio nazionale di protezione civile mediante la rimodulazione dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il ripristino previsto dall'articolo 1 dell' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020. (Ordinanza n. 905).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile
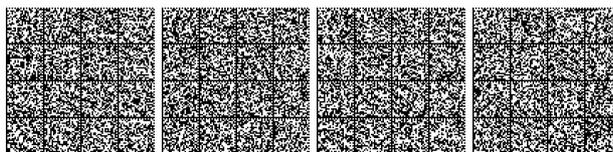
2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022 e n. 893 del 16 maggio 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l'art. 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 che all'art. 1 ha previsto per il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile, che le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale presentassero al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati da ripristinare e l'elenco dei beni da ripristinare delle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali con stanziamento, all'art. 2 di risorse pari a 18 milioni di euro;

Vista la nota del 13 gennaio 2021 prot. n. DPC/COVID/1865 con la quale sono state trasmesse alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale, alle Direzioni di protezione civile di tutte le regioni e province autonome, alla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e province autonome, al Presidente del Comitato del volontariato di protezione civile, le procedure per l'attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020;

Atteso che, a seguito dell'istruttoria preliminare delle istanze rappresentate dalle regioni e delle province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale si è reso necessario prevedere l'integrazione delle risorse stanziate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che, al comma 3, ha previsto, per il 2021, la destinazione di una quota parte del fondo di cui all'art. 44, del decreto
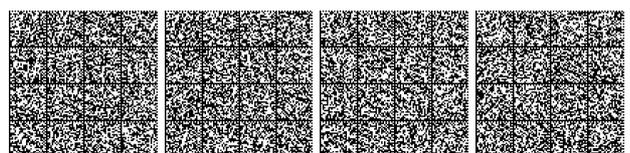
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 pari a 19 milioni di euro al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 768 del 14 aprile 2021 che ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha integrato all'art. 1 le risorse di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, di 19 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo di cui alla citata ordinanza n. 719/2020 a un totale di 37 milioni di euro;

Atteso che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2972 del 14 ottobre 2021 è stato formalizzato il riparto dei fondi, per un importo complessivo pari a euro 5.628.530,21, da distribuire alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale, registrato presso la Corte dei conti in data 13 dicembre 2021 con rep. n. 2961 e sono stati, inoltre, predisposti gli acconti del 50% del finanziamento spettante a ciascuna delle predette organizzazioni;

Atteso che in data 8 febbraio 2022, con nota prot. DPC/COVID/5352, sono state inviate alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale le procedure per la rendicontazione dei progetti e la relativa richiesta di saldo;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1403 del 25 maggio 2022, relativo al programma degli interventi delle regioni e delle province autonome, comprensivi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei relativi elenchi territoriali, per un importo complessivo di euro 30.789.608,63;

Considerato che, in ragione del lasso di tempo trascorso dalla presentazione dei progetti all'erogazione dei fondi, nonché del contesto di crisi internazionale, si è riscontrata una scarsità di materie prime con conseguente ritardo sulle consegne dei beni nonché un incremento dei prezzi dei materiali e che pertanto le regioni e le province autonome e le organizzazioni di volontariato hanno evidenziato la necessità di riattualizzare alcune delle stime effettuate rispetto ai preventivi di spesa presentati;

Considerato che la necessità di fronteggiare con urgenza gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali è stata oggetto di numerosi interventi normativi di rango primario, in particolare: l'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e il comma 398 della legge n. 234/2021 che ha esteso la misura ivi prevista all'anno 2021; l'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Ravvisata, comunque la necessità di consentire, a invarianza di spesa autorizzata e senza ulteriori aggravi amministrativi, il tempestivo ripristino dei beni, dei mezzi e delle attrezzature di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719/2020, come rifinanziata dall'ordinanza n. 768/2021;

Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Mantenimento della capacità di ripristino di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020.

1. Al fine di garantire la capacità di risposta del Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi e beni impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, è autorizzata la rimodulazione degli elenchi delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, già presentati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 719/20 e delle procedure per l'attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile di cui in premessa. La rimodulazione può avvenire mediante riduzione del numero dei beni, delle attrezzature o dei mezzi indicati in ciascun elenco ovvero mediante la sostituzione, nel caso di beni, mezzi o attrezzature fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o di pari importo.

2. Le rimodulazioni di cui al comma 1 possono avvenire esclusivamente nell'ambito dell'importo già autorizzato per singolo elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del criterio di identica funzionalità dei beni, mezzi, attrezzature sostituiti o ridotti nel numero, rispetto a quelli previsti nell'elenco iniziale, da presentare prima della conclusione del progetto per il parere favorevole da acquisire dalle regioni/PA di appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco territoriale, o dal Dipartimento della protezione civile, nel caso di organizzazioni iscritte nell'elenco centrale.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A04270
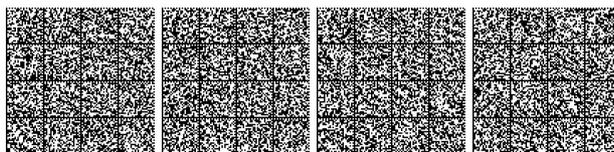
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Sonirem»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 144 dell'8 luglio 2022

Procedura europea n. IT/H/0187/002-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SONIREM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611025 (in base 10) 15SUNK (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611037 (in base 10) 15SUNX (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611049 (in base 10) 15SUP9 (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611052 (in base 10) 15SUPD (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611064 (in base 10) 15SUPS (in base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL – A.I.C. n. 039611076 (in base 10) 15SUQ4 (in base 32).

Principio attivo: zolpidem tartrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

LAMP San Prospero S.p.a - via della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (MO) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 aprile 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04246

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Colistimetato Sodico, «Colistimetato Hikma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 145 dell'11 luglio 2022

Procedura europea n. PT/H/1114/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLISTIMETATO HIKMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Terrugem, Estrada Do Rio Da Mó, 8 - 8a - 8b - Fervenca, 2705-906, Portogallo (PT).

Confezioni:

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045368038 (in base 10) 1C8JR6 (in base 32);

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045368040 (in base 10) 1C8JR8 (in base 32).

Principio attivo: colistimetato sodico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Hikma Italia S.p.a. - viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 dicembre 2026 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Termadec febbre e dolore».

Estratto determina AAM/PPA n. 561/2022 del 20 luglio 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale TERMADEC FEBBRE E DOLORE anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse optizorb in blister pvc/al - A.I.C. n. 024931 077 (Base 10) 0RSUS5 (Base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: paracetamolo.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a.

Codice pratica: N1B/2021/1311.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04248

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Angizem» e «Tildiem».

Estratto determina AAM/PPA n. 562/2022 del 20 luglio 2022

Codice pratica: VN2/2021/103.

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4) Sono modificati i paragrafi 4.3 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in seguito a modifiche di sicurezza per adeguamento alle conclusioni della procedura NL/H/xxxx/WS/528.

Sono state apportate ulteriori modifiche di tipo editoriale e adeguamento al QRD;

relativamente ai medicinali:

ANGIZEM nelle confezioni:

«60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 025280025;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse - A.I.C. n. 025280049;

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide - A.I.C. n. 025280052;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule rigide - A.I.C. n. 025280064.

TILDIEM nelle confezioni:

«60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 025278019;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse - A.I.C. n. 025278058;

«300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025278060;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule - A.I.C. n. 025278072.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., con sede legale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04249

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamterebe e furosemide, «Fluss».

Estratto determina AAM/PPA n. 563/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata la seguente variazione:

è autorizzata la variazione di tipo II - B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea e avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo): introduzione di un nuovo produttore del principio attivo triamterene: Dipharma Francis S.r.l., via Bissone 5 - 20021 Baranzate (MI), Italia, in aggiunta all'attuale produttore, relativamente al medicinale:

FLUSS (021360) per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio: (021) «40 mg + 25 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Acarpia Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Saluzzo, 100 - Torino 10126 e sede operativa in viale L. Majno, 18 - Milano 20129 - codice fiscale 11607280010.

Codice pratica: VN2/2021/300.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04250

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lormetazepam, «Lormetazepam Almus».

Estratto determina AAM/PPA n. 564/2022 del 20 luglio 2022

Codice pratica: VN2/2022/97.

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - B.I.z) Aggiornamento dell'ASMF di un produttore relativamente alla sostanza attiva lormetazepam;

relativamente al medicinale LORMETAZEPAM ALMUS nella confezione:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036842019.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l., con sede legale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova, codice fiscale 01575150998.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04251

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Si rende noto che le ditte sotto elencate, già assegnatarie di marchio di identificazione, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 085	Fill Peter & Co. Sas	39042 Bressanone - via Vescovado 11
BZ 139	Gunsch Karlheinz Sas	39028 Silandro - via principale 111
BZ 105	Aurum Snc di Norggler & Gorfer	39028 Silandro - via principale 42 B
BZ 212	Pixner Karl Josef & Co Snc	39011 Lana - p.zza Gries 1

22A04273

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*.

In data 19 luglio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Biggio, Console onorario della Repubblica di Polonia in Cagliari.

22A04271

MINISTERO DELL'INTERNO

Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, nella pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, con il relativo allegato A, recante «Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

22A04333

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 1379 datato 1° luglio 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Reggimento Logistico «Pozzuolo del Friuli», con la seguente motivazione: «Fiera e coesa unità logistica, interveniva tempestivamente, con altissimo senso del dovere e non comune spirito di abnegazione, durante la fase più acuta di una grave emergenza epidemiologica operando a soccorso della collettività. Distinguendosi per straordinaria efficienza e generoso altruismo, riusciva a garantire il trasporto di materiale sanitario nelle aree più colpite dalla pandemia. Inoltre, mediante l'opera di sanificazione assicurava il contenimento del contagio e, di conseguenza, riduceva le sofferenze e le perdite tra la popolazione. Animato da eccezionale spirito di abnegazione effettuava, con solenne rispetto, il trasporto di feretri dei cittadini deceduti». Italia settentrionale, marzo 2020 - luglio 2021.

Con decreto ministeriale 1380 datato 1° luglio 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al 66° Reggimento Fanteria Aeromobile «Trieste», con la seguente motivazione: «Glorioso reggimento, intervenendo tempestivamente nella fase iniziale e più acuta di una grave emergenza epidemiologica, riusciva a garantire un decisivo soccorso alla popolazione prodigandosi con altissimo senso del dovere a supporto della struttura commissariale e delle autorità civili. Dando prova di ferrea determinazione, straordinaria efficienza e sincero altruismo provvedeva alla realizzazione, in tempi ridottissimi, di postazioni di controllo e di presidi vaccinali mobili». Italia settentrionale, marzo 2020 - novembre 2021.

Con decreto ministeriale 1381 datato 1° luglio 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita all'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti, con la seguente motivazione: «Prestigioso reggimento, intervenendo tempestivamente nella fase iniziale e più acuta di una grave emergenza epidemiologica, riusciva a garantire un decisivo soccorso alla popolazione prodigandosi con altissimo senso del dovere a supporto della struttura commissariale e delle autorità civili. Chiaro esempio di ferrea determinazione, straordinaria efficienza e sincero altruismo provvedeva alla realizzazione, in tempi ridottissimi, di postazioni di controllo e di presidi vaccinali mobili. Animato da eccezionale spirito di abnegazione effettuava, con solenne rispetto, il trasporto di feretri dei cittadini deceduti». Italia settentrionale, febbraio 2020 - novembre 2021.

Con decreto ministeriale 1382 datato 1° luglio 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Reggimento Lagunari «Serenissima», con la seguente motivazione: «Glorioso reggimento, intervenendo tempestivamente nella fase iniziale e più acuta di una grave emergenza epidemiologica, riusciva a garantire un decisivo soccorso alla popolazione prodigandosi con altissimo senso del dovere a supporto della struttura commissariale e delle autorità civili. Cristallina testimonianza di ferrea determinazione, straordinaria efficienza e sincero altruismo provvedeva alla realizzazione, in tempi ridottissimi, di postazioni di controllo e di presidi vaccinali mobili». Italia settentrionale, marzo 2020 - novembre 2021.

22A04298
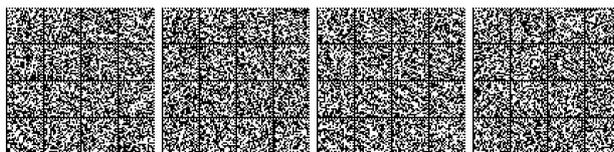
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali per uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2022.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. Abbvie S.r.l. - S.R. 148 Pontina, km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina);

2. Acel Pharma S.r.l. - via Alessandro Manzoni n. 2 - 10092 Beinasco (Torino);

3. Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS Dobfar S.p.a. - viale Addetta n. 2a/12, 3/5 - 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS Dobfar S.p.a. - via Rossini n. 7/9/11 - 20067 Tribiano (Milano);

6. ACS Dobfar S.p.a. - Nucleo industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

7. ACS Dobfar S.p.a. - via Laurentina km, 24,730 - 00071 Pomezia (Roma);

8. Adare Pharmaceuticals S.r.l. - via Martin Luther King n. 13 - 20042 Pessano con Bornago (Milano);

9. Aesica Pharmaceuticals S.r.l. - via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (Torino);

10. Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo Da Vinci n. 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

11. Archimica S.p.a. - viale Milano n. 86 - 26866 Lodi;

12. Beltapharm S.p.a. - via Stelvio n. 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

13. Bieffe Medital S.p.a. - via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio);

14. Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere n. 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - (Roma);

15. Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a. - via Baviera n. 9 - 35027 Noventa Padovana (Padova);

16. Bruschettini S.r.l. - via Isonzo n. 6 - 16147 Genova;

17. C.O.C. Farmaceutici S.p.a. - via Modena n. 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

18. Capua Bioservices S.p.a. - Strada statale Appia, n. 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

19. Catalent Anagni S.r.l. - loc. Fontana del Ceraso strada provinciale Casilina 12, n. 41 - 03012 - Anagni (Frosinone);

20. Ceva Salute Animale S.p.a. - via Leopardi n. 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

21. Chelab S.r.l. - via Fratta n. 25 - 31023 Resana (Treviso);

22. Chemicals Laif S.p.a. - via Roma n. 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

23. Chemifarma S.p.a. - via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47122 Forlì (Forlì Cesena);

24. Chiapparoli Logistica S.p.a. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

25. Chiapparoli Logistica S.p.a. - via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (Frosinone);

26. Cicieffe S.r.l. - via G. Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

27. CIT S.r.l. - via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza Brianza);

28. Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (Milano);

29. Corden Pharma S.p.a. - viale dell'Industria n. 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

30. De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

31. DHL Supply Chain S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano);

32. DOX-AL Italia S.p.a. - via Mascagni n. 6/A - 20884 Sulbiate (Milano);

33. Eigenmann & Veronelli S.p.a. - via Vigevano n. 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara);

34. Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

35. Eurofins Biolab S.r.l. - via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

36. Eurofins Biolab S.r.l. - via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena);

37. Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

38. Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

39. Fatro S.p.a. - via Molini Emili n. 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

40. Fidia Farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

41. Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre n. 41/43.- 37063 Isola della Scala (Verona);

42. Friulchem S.p.a. - via San Marco n. 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

43. Gammaton S.r.l. - via XXIV Maggio n. 14 - 22070 Guanzate (Como);

44. GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Giovanni Amendola n. 1 - 20049 Settala (MI);

45. Haemopharm Biofluids S.r.l. - via dell'Industria n. 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

46. Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada statale, 156, km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele - Latina;

47. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l. - via Venezia Giulia n. 23 - 20157 Milano;

48. Industria Italiana Intregratori Trei S.p.a. - via Affarosa n. 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

49. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord n. 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena);

50. Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

51. Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. - via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT);

52. Istituto De Angeli S.p.a. - località Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze);

53. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia;

54. IZO S.r.l. a socio unico - Strada statale 234 per Cremona km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

55. Kuehne+Nagel S.r.l. - via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (Pavia);

56. Labanalysis S.r.l. - viale Europa n. 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

57. Labanalysis S.r.l. - via Cimarosa n. 105 - 57124 Livorno;

58. Laboratorio Controlli Qualità di Farmaci (CFQ) - IZSLER «Bruno Ubertini» edificio 9 - piano II - via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia;

59. Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licinio n. 11- 22036 Erba (Como);

60. Logistic Vercesi S.r.l. - via Emilia snc - 20060 Vignate (Milano);

61. Microchem S.r.l. - via Turati n. 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

62. Mitim S.r.l. - via G.B. Cacciamali n. 36 - 25125 Brescia;

63. Monico S.p.a. - via Ponte di Pietra n. 7 - 30173 Mestre (Venezia);

64. Neologistica S.r.l. - largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese);

65. Neotron S.p.a. - via Stradello Aggazzotti n. 104 - 41126 Modena;

66. Nextmune Italy S.r.l. - via G. B. Benzoni n. 50 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona);

67. Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio n. 25/27 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);
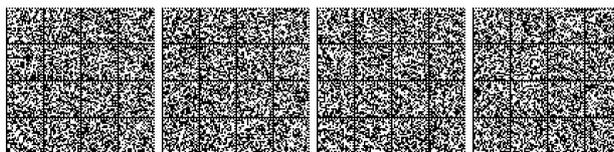
68. Phardis S.r.l. - via Milano n. 2 - 24040 Calvenzano (BG);

69. Pharma Partners S.r.l. - via Ettore Strobino n. 55/57 - 59100 Prato;

70. Plasmalife S.r.l. - via Monteresi n. 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

71. PRC Ticinum Lab S.r.l. - via Bovio n. 6 - 28100 Novara;

72. Research Toxicology Centre S.p.a. - via Tito Speri n. 14 - 00040 Pomezia (Roma);

73. S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.a. - via G. Mazzini n. 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

74. Sterigenics Italy S.p.a. - via Marzabotto n. 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

75. Teknofarma S.r.l. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - 10156 Torino;

76. Temmler Italia S.r.l. - via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate (Milano);

77. Tosvar S.r.l. - via del Lavoro n. 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano);

78. Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica n. 20/22 - 00071 Pomezia (Roma);

79. Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - via G. di Vittorio n. 36 - 25125 Brescia;

80. UPS Health Care Italia S.r.l. - via Formellese, km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

81. Vetem S.p.a. - lungomare L. Pirandello n. 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

82. Vétoquinol Italia S.r.l. - via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);

83. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania;

84. Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l. - via Rubadello n. 6 - 40136 Medolla (Modena).

22A04274

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adozione delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica il decreto del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 72 del 26 maggio 2022 «Adozione delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007», corredato dai relativi allegati.

La versione integrale del decreto con i relativi allegati è disponibile sul sito web del Ministero della transizione ecologica al seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/dd_dg_va_72_26_05_2022.pdf

22A04272

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-177) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00